

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3380

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALOPOLI, SALVATO, MARGHERI, TRIVA, ZAVAGNIN, BELARDI
MERLO, FRACCHIA, GIOVAGNOLI SPOSETTI, SANDOMENICO,
AMICI, BERNARDINI, BIANCHI BERETTA, BOCCHI, BOTTARI,
BRUSCA, CALONACI, CARLONI ANDREUCCI, CASALINO, COLOM-
BA, CONTE ANTONIO, DA PRATO, DE GREGORIO, DI GIOVANNI,
ESPOSTO, FABBRI, FAENZI, LANFRANCHI CORDIOLI, MOSCHINI,
NESPOLO, PIERINO, PASTORE, SATANASSI, SPATARO, TAGLIA-
BUE, TESSARI GIANGIACOMO, TONI**

Presentata il 29 aprile 1982

Norme per il trasferimento alle regioni e per l'ulteriore destinazione agli enti locali delle aziende termali già facenti capo al disciolto EAGAT e per la valorizzazione delle prestazioni termali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha determinato una situazione completamente nuova per le attività e le strutture che gravitano attorno al sistema termale. Infatti con la riforma sanitaria le prestazioni termali sono entrate a far parte delle prestazioni sanitarie che secondo i piani sanitari nazionali e regionali, devono essere erogate dal servizio sanitario nazionale.

È stato così definito un ruolo nuovo e organico del termalismo terapeutico nell'attività di tutela globale della salute dei cittadini. Tale situazione ha creato per tutto il settore del termalismo condizioni completamente nuove e determina l'esigenza di un rapporto diverso tra gli stabilimenti e le aziende termali con la complessiva realtà delle strutture sanitarie. Il nuovo ruolo assegnato dalla legge di riforma sanitaria al termalismo terapeutico, riconosciuto quale strumento impor-

tante per l'erogazione di prestazioni sanitarie preventive, curative o riabilitative, impone una trasformazione dell'assetto delle strutture termali pubbliche e private coerente all'impostazione complessiva dell'assetto istituzionale del servizio sanitario. In tale logica l'articolo 36 prevede il trasferimento ai comuni degli stabilimenti termali pubblici, secondo l'impostazione globale della legge di riforma sanitaria che assegna al governo dei comuni tutte le strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale. In vero il trasferimento agli enti locali delle aziende termali già facenti capo al disciolto EAGAT era stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e confermato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che prevedeva le modalità di trasferimento di tali aziende rinviando alla legge di riforma sanitaria la precisazione dei tempi nei quali tale trasferimento sarebbe dovuto avvenire.

Malgrado siano passati ormai oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e oltre due anni dal termine stabilito nell'articolo 36 per il trasferimento delle aziende, non si è finora provveduto a emanare le norme previste dall'articolo 36. Al contrario, disegni di legge presentati recentemente tendono in parte a modificare le previsioni della riforma sanitaria in materia di assetto delle strutture termali pubbliche.

Prima di dare piena attuazione a un articolo della riforma è in atto dunque un tentativo di modificazione e di sconvolgimento della impostazione data dalla legge di riforma stessa.

Tale atteggiamento, per altro, non è relativo solo al settore termale, ma anche a più larghi settori di attività del servizio sanitario nazionale.

Nello stesso settore del termalismo terapeutico si è inoltre recentemente prodotta da parte del Governo una costante azione di tentativi di separazione dell'attività termale del resto dell'attività sanitaria. Basti pensare alla paventata introduzione di altissimi *tickets* sanitari o addirittura alla paventata sospensione della gratuità

delle cure. Né tutto il complesso della normativa di indirizzo e di coordinamento per l'attività legislativa regionale che avrebbe dovuto far seguito all'articolo 36 della riforma è stata finora emanata dagli organi governativi.

Con la presente proposta di legge non si può certamente colmare tale vuoto legislativo o i ritardi che si sono avuti fino ad ora nell'azione governativa, ma si tenta, nel rispetto dei principi dettati dalla legge di riforma sanitaria, di delineare un riferimento normativo che consenta di procedere alla riorganizzazione, alla riqualificazione e al rilancio di importanti aziende termali pubbliche e che, nello stesso tempo, avvii un processo globale e coordinato di sviluppo e di valorizzazione delle attività termali pubbliche e private.

Il trasferimento delle società termali già inquadrate nell'EAGAT può e deve avvenire quindi nel rispetto dei principi dettati dalla riforma sanitaria. Tale esigenza non contrasta in alcun modo con l'obiettivo di riqualificare e dare nuovo impulso alle attività delle suddette società.

Il trasferimento delle società stesse alle regioni per la successiva attribuzione ai comuni è anzi condizione indispensabile, da un lato, per determinare la riqualificazione sanitaria degli stabilimenti che si andrebbero a integrare con le altre strutture sanitarie quali presidi multizonali, dall'altro, per realizzare il pieno interesse e l'indispensabile impegno delle comunità locali nel governare lo sviluppo delle attività turistiche connesse alle attività sanitarie.

Le regioni e i comuni sono fino in fondo consapevoli dell'importanza delle aziende termali che gravano nel territorio di loro competenza e sono in grado di dotarsi di tutti gli strumenti indispensabili al governo e allo sviluppo delle stesse. Né, si è ricordato, una corretta applicazione dell'articolo 36 contrasta con tale obiettivo. Infatti le leggi regionali potranno prevedere per le aziende termali le forme di gestione che riterranno più idonee al raggiungimento di obiettivi di sviluppo del termalismo, al tempo stesso individuando forme di integrazione diretta

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

o indiretta tra l'attività delle unità sanitarie locali e le attività degli stabilimenti termali.

È indispensabile però che contestualmente vengano fissate alcune norme di indirizzo che impegnino il Governo e le regioni, ciascuno per la propria parte di competenza, ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad uno sviluppo coordinato e globale del termalismo. Si ritiene pertanto necessario che la stessa legge che disciplina il trasferimento alle regioni e ai comuni della parte più cospicua delle aziende termali pubbliche preveda anche alcune norme di riferimento per l'attività del Governo e delle regioni nel campo della emanazione dei provvedimenti interessanti il settore. I parametri di classificazione degli stabilimenti termali, le tipologie costruttive ed organizzative degli stessi, i requisiti di formazione professionale del personale addetto, la normativa di tutela ambientale e idrogeologica dei bacini termali, sono punti di riferimento senza i quali è impensabile realizzare un serio e qualificato assetto degli stabilimenti termali pubblici e privati e conseguentemente un processo di corretto sviluppo delle attività termali in generale. Le stesse valutazioni debbono farsi per quanto riguarda la non più rinviabile scelta di avviare, ai fini di ricerca e di informazione scientifica, piani di rilevazione delle informazioni relative alle patologie trattate negli stabilimenti termali e degli effetti terapeutici delle terapie termali.

Nello stesso tempo non è più rinviabile la individuazione di un momento organizzato di indagine, di coordinamento e di consulenza a livello nazionale per quanto concerne le attività di promozione e di programmazione dello sviluppo dei territori termali.

La presente proposta di legge tenta, pertanto, di regolamentare, nel momento in cui si procede al trasferimento di una parte importantissima del termalismo nazionale alle regioni e ai comuni, quel minimo quadro di riferimento di cui tutto il settore termale sente la necessità per realizzare la qualificazione degli stabili-

menti e la valorizzazione sanitaria delle attività termali già sanciti dalla legge di riforma sanitaria.

Articolo 1. — L'articolo 1 espone l'oggetto della legge indicando conseguentemente che la legge stessa disciplina il trasferimento alle Regioni, per la successiva attribuzione agli enti locali, delle società termali già inquadrate nel disciolto EAGAT e detta norme per la qualificazione degli stabilimenti termali, la loro piena utilizzazione e la valorizzazione delle attività sanitarie degli stabilimenti stessi.

Articolo 2. — Il primo comma stabilisce che la valorizzazione delle prestazioni termali è attuata dai Comuni, singoli o associati e delle Comunità montane mediante le unità sanitarie locali che, anche a tale fine realizzano la piena integrazione delle attività di assistenza termale con tutte le altre attività sanitarie prevedendo al contempo che tale integrazione deve realizzarsi sulla base dei contenuti e delle indicazioni di specifici programmi individuati nei piani sanitari regionali e nazionali.

Il secondo comma, ribadendo la competenza delle Regioni nella definizione legislativa in materia di strutture sanitarie termali, richiama l'impegno del Governo a emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, un atto di indirizzo e di coordinamento per la regolamentazione dei parametri di classificazione degli stabilimenti termali, delle tipologie costruttive e organizzative degli stessi, dei requisiti di formazione professionale del personale addetto ai medesimi, e della normativa di tutela ambientale e idrogeologica dei bacini termali.

Articolo 3. — Nel primo comma si prevede che il Ministro della sanità, sulla base della competenza dello Stato in materia di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, definisca, ai fini di una corretta informazione scientifica e di una corretta fruizione dell'assistenza

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

termale, le caratteristiche terapeutiche delle singole acque e delle applicazioni termali relative.

Nel secondo comma, ai medesimi fini di riqualificazione e valorizzazione delle attività termali, è previsto che, come per altri settori di attività sanitaria, vengano definiti nell'ambito del piano sanitario nazionale, piani di rilevazione delle informazioni relative alle patologie trattate negli stabilimenti termali e degli effetti terapeutici delle applicazioni termali.

Articolo 4. — Nel primo comma si prevede la costituzione di un Comitato tecnico consultivo per lo sviluppo del termalismo con compiti consultivi per tutti gli enti preposti al governo e alla programmazione delle attività connesse al termalismo.

Nel secondo comma si stabilisce che detto Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tutte le istanze istituzionali e sociali interessate al settore del termalismo e cioè da rappresentanti delle Regioni, dei Ministeri della sanità e del turismo, dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e delle associazioni sindacali delle aziende termali.

Articolo 5. — Stabilisce al primo comma la cessazione delle funzioni del Comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-*quinquies* della legge n. 641 del 1979 e il trasferimento alle Regioni delle partecipazioni azionarie delle società già inquadrate nel disciolto EAGAT.

Nel secondo comma si prevedono i termini di presentazione delle consegne e di un completo rendiconto delle proprie attività da parte del Comitato cessato a un nuovo Comitato che si deve occupare della liquidazione e del trasferimento delle società alle regioni.

Articolo 6. — Nell'articolo si stabilisce la composizione del nuovo Comitato di liquidazione e di trasferimento, prevedendo la stessa a maggioranza regionale in particolare secondo la seguente composizione: 1 rappresentante del Ministero del-

le regioni, uno del Ministero del tesoro, uno del Ministero delle partecipazioni statali, uno del Ministero della sanità, 9 delle regioni, 2 della Corte dei conti, 1, con funzioni di presidente, della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 7. — Prevede che il nuovo comitato, entro termini determinati, provvede a ripianare le perdite sussistenti per ciascuna società e a conferire alle società stesse quanto ritenuto necessario per il risanamento economico finanziario. Al contempo il comitato provvede allo scorporo delle strutture e delle attività di proprietà di quelle società del gruppo EAGAT che concernono l'imbottigliamento delle acque e la relativa distribuzione. Tali strutture e attività, in particolare quelle relative alla società Terme Recoaro S.p.A., sono trasferite a nuove società operative a cui vengono conferiti gli impianti e il relativo personale. I pacchetti azionari delle nuove società saranno conferiti entro 30 giorni dalla costituzione delle società stesse, almeno nella misura del 51 per cento all'EFIM.

È parimenti previsto il trasferimento alla regione Campania e alla regione Puglia dei beni, del personale e delle partecipazioni azionarie relative al centro idrico tarantino-campano in relazione alla dislocazione dei beni e del personale medesimi.

Infine, il nuovo comitato, come è stabilito nello stesso articolo, provvede al trasferimento dei pacchetti azionari delle società che gestiscono aziende termali già inquadrate nel disciolto EAGAT, alle regioni e alla provincia autonoma di Bolzano, secondo la loro ubicazione territoriale.

Nel secondo comma si stabilisce che ai lavori del Comitato partecipa un rappresentante per ciascun comune sede delle aziende termali dell'ex EAGAT designato dal sindaco.

Articolo 8. — Nell'articolo si disciplinano le modalità e i termini con cui il nuovo Comitato provvede al ripianamento

delle perdite e al risanamento delle aziende, attraverso la predisposizione di un apposito programma di intervento da sottoporre all'approvazione del CIPE e l'intervento del Ministero del tesoro.

Articolo 9. — Nel primo comma si stabilisce che le regioni devono disciplinare con legge, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, la temporanea gestione delle partecipazioni azionarie trasferite loro e la successiva attribuzione delle stesse agli enti locali.

Nel secondo comma vengono previste le norme di indirizzo, cui le leggi regionali debbono attenersi, per la attribuzione agli enti locali delle partecipazioni azionarie e per attribuzione alla gestione delle unità sanitarie locali degli stabilimenti e delle strutture sanitarie delle aziende nei casi in cui dette aziende esercitino esclusivamente attività sanitarie o nell'ipotesi che le stesse attività siano scorporabili dalle altre. Le ipotesi prevedibili nella legislazione regionale attuativa e definibili nell'ambito dell'autonomia dei consigli regionali consistono nel trasferimento al comune o ai comuni dell'unità sanitaria locale in cui ha sede l'azienda, di una quota azionaria comunque non inferiore al 51 per cento delle singole aziende. Della restante quota si potrà prevedere il mantenimento della stessa alla regione o il trasferimento di tutto o di parte della medesima ad altri enti pubblici o privati operanti nel settore economico, turistico e termale o a singoli cittadini interessati.

Nel terzo comma dello stesso articolo vengono dettate infine norme di indirizzo per la legislazione regionale che dovrà disciplinare la gestione delle aziende termali da parte degli enti locali. Per tale gestione nel comma si prevede che la legge regionale dovrà fare riferimento, in particolare, a modalità di gestione improntate a criteri di rigorosa economicità, a forme di designazione degli organi statutari improntate a criteri di professionalità e infine a quanto stabilito nell'articolo 36 della legge n. 833 per quanto concerne la dichiarazione degli stabilimenti termali, quali presidi multinazionali delle unità sanitarie locali, il convenzionamento degli stessi con le unità sanitarie locali medesime, l'integrazione tra attività degli stabilimenti e attività delle altre strutture del servizio sanitario nazionale.

Articolo 10. — Nel primo comma si prevede che il personale in servizio presso il disciolto EAGAT è trasferito a società dei gruppi EFIM, IRI ed ENI con provvedimento del presidente del Comitato di liquidazione di nuova costituzione.

Nel secondo comma si stabilisce che per detto personale si applica, ovviamente, il contratto di lavoro delle società di destinazione.

Infine nel terzo e nel quarto comma sono dettate norme di indirizzo per la legislazione regionale che dovrà prevedere le modalità di trasferimento del personale delle aziende alle nuove gestioni costituite dalle regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 36, quarto e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento alle regioni per la successiva attribuzione agli enti locali delle aziende termali già facenti capo al disciolto EAGAT e detta norme di indirizzo per la gestione delle stesse da parte degli enti locali e per la qualificazione e la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle prestazioni termali terapeutiche e degli stabilimenti termali.

ART. 2.

I comuni, singoli o associati, e le comunità montane attuano, mediante le unità sanitarie locali, la qualificazione e la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle prestazioni termali terapeutiche e degli stabilimenti termali a norma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e realizzano l'integrazione delle attività di assistenza termale con le altre attività sanitarie preventive, curative e riabilitative nell'ambito delle previsioni dei piani sanitari nazionali e regionali.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 43, primo comma, e 44, secondo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma dell'articolo 5, secondo comma, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della sanità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate, provvede ad emanare norme concernenti:

a) i parametri di classificazione degli stabilimenti termali;

b) le tipologie costruttive ed organizzative degli stabilimenti termali;

c) i requisiti di formazione professionale del personale addetto agli stabilimenti termali.

ART. 3.

Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, in relazione alle proprietà minerali e termali delle acque e alle classificazioni definite dalle regioni per ciascun stabilimento termale, individua le caratteristiche terapeutiche delle singole acque e le indicazioni terapeutiche delle prestazioni idrotermali erogate dai singoli stabilimenti anche al fine di fornire ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali l'informazione necessaria alla corretta fruizione dell'assistenza termale e alla integrazione delle prestazioni termali con le altre prestazioni sanitarie.

Ai fini di cui al primo comma del precedente articolo 2, nell'ambito dei programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche di cui all'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono definiti piani di rilevazione delle informazioni relative alle patologie trattate negli stabilimenti termali e degli effetti terapeutici delle terapie termali.

ART. 4.

Per la promozione di un organico piano di sviluppo dei territori termali e delle potenzialità dei territori con risorse idro-termali non adeguatamente utilizzate è costituito un comitato tecnico consultivo e di coordinamento per lo sviluppo del termalismo.

Detto comitato, nominato dal Presidente del consiglio e composto da rappresentanti delle regioni, dei Ministeri della sanità e del turismo e dello spettacolo, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia e delle associazioni rappresentative delle aziende termali pubbliche e private, formula proposte per il coordinamento delle iniziative di promozione e di sviluppo dei territori termali e per la predisposizione di specifici piani di intervento.

ART. 5.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267, cessa di svolgere le funzioni attribuitegli dall'articolo 1-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Entro il medesimo termine, il comitato di cui al primo comma è tenuto ad effettuare le consegne e un completo rendiconto delle proprie attività al presidente del comitato di liquidazione e trasferimento di cui al successivo articolo 6.

ART. 6.

Entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene nominato il comitato di liquidazione e trasferimento delle aziende termali già facenti capo al disciolto EAGAT con la seguente composizione:

- 1) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;
- 2) un rappresentante del Ministero del bilancio e programmazione economica;
- 3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 4) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
- 5) un rappresentante del Ministero della sanità;
- 6) otto rappresentanti delle regioni e uno della provincia autonoma di Bolzano designati dalle regioni interessate o dalla provincia autonoma di Bolzano;
- 7) due rappresentanti della Corte dei conti.

Ai lavori del comitato è invitato un rappresentante, designato dal sindaco, per ciascun comune sede delle aziende termali.

ART. 7.

Il comitato di liquidazione e trasferimento di cui al precedente articolo 6 cura l'accertamento della situazione economico-finanziaria delle singole società, sulla base degli atti predisposti dagli organi statutari delle società stesse, e provvede:

a) a ripianare le perdite sussistenti per ciascuna società;

b) a conferire alle società stesse in conto aumento capitale quanto ritenuto necessario ai fini del loro risanamento economico e finanziario, anche in relazione alle proposte presentate dagli organi statutari delle singole società;

c) allo scorporo delle strutture aziendali e delle attività attualmente di proprietà della società del gruppo EAGAT, in particolare quelle della società « Terme Recoaro S.p.a. », concernenti l'imbottigliamento delle acque e relativa distribuzione; la gestione delle attività suddette sarà affidata a nuove società operative a cui saranno conferiti gli impianti e il relativo personale oggi in forza alle società EAGAT; alle nuove società saranno conferiti inoltre i marchi e i contratti in corso posseduti dalle società del gruppo EAGAT. I pacchetti azionari delle nuove società saranno conferiti entro 30 giorni dalla costituzione delle società stesse almeno nella misura del 51 per cento alla EFIM. Il comitato di liquidazione potrà cedere a privati quote di minoranza del pacchetto azionario;

d) a trasferire alla regione Campania le partecipazioni azionarie relative al Centro ittico tarantino-campano SpA previo scorporo dei beni, dei rapporti giuridici e del personale di detta società ubicati nella regione Puglia e a trasferire alla regione Puglia partecipazioni azionarie relative alla società di nuova costituzione;

e) a trasferire, all'atto di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al suc-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cessivo articolo 9, alle regioni nel cui territorio sono ubicate le aziende termali e, per il Trentino-Alto Adige alla provincia autonoma di Bolzano, le azioni gestite dall'EFIM nelle società indicate nell'allegata tabella A.

A tutti i lavori del comitato di cui al precedente comma partecipa un rappresentante per ciascun comune sede delle aziende termali designato dal sindaco.

Il comitato cessa le sue funzioni ed è sciolto al compimento delle attività di cui al precedente comma.

ART. 8.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 7 il comitato di liquidazione e di trasferimento, entro 90 giorni dalla sua costituzione, sottopone al CIPE apposito programma sul quale il CIPE si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione.

Sulla base delle deliberazioni del CIPE viene disposta la liquidazione delle somme eventualmente necessarie alla realizzazione del programma approvato.

ART. 9.

Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano disciplinano, con legge da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la temporanea gestione delle partecipazioni azionarie trasferite ai sensi e con le procedure di cui al precedente articolo 3, lettera *e)*, nonché la successiva attribuzione delle stesse agli enti locali.

Le leggi regionali e provinciali di cui al precedente comma disciplinano l'attribuzione ai comuni, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali competenti per territorio, degli stabilimenti e delle strutture sanitarie delle aziende termali nei casi in cui le suddette aziende termali esercitino attività esclusivamente sanitaria o le stesse attività siano funzionalmente autonome dalle altre.

Negli altri casi le leggi regionali e provinciali di cui al primo comma prevedono:

1) il conferimento a titolo gratuito al comune in cui ha sede lo stabilimento termale, ed eventualmente ai comuni delle unità sanitarie locali di cui fa parte il comune medesimo, di una quota azionaria non inferiore al 51 per cento del pacchetto delle singole aziende;

2) il mantenimento alla regione stessa di una quota azionaria delle singole aziende non superiore al 49 per cento.

3) il trasferimento ad enti pubblici e privati operanti nel settore economico turistico e termale e ai singoli cittadini a titolo oneroso, di quote azionarie non superiori al 49 per cento.

Le leggi regionali disciplinano inoltre le modalità di gestione delle aziende di cui al precedente terzo comma, mediante la costituzione di società per azioni o in altre forme, che assicurino economicità e snellezza di gestione, e dettano criteri per la integrazione dell'attività sanitaria delle stesse con l'attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale, in particolare prevedendo:

a) la gestione delle aziende impostata su criteri di economicità;

b) le forme di designazione degli organi statutari improntate a criteri di professionalità;

c) la dichiarazione che gli stabilimenti termali e le strutture sanitarie annesse, facenti capo alle aziende termali in oggetto, sono presidi multizonali delle unità sanitarie locali in cui sono collocati sulla base delle previsioni dei piani sanitari regionali, in attuazione dell'articolo 36, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) il convenzionamento delle aziende in applicazione dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) l'integrazione delle strutture sanitarie delle aziende con i servizi delle unità sanitarie locali, anche attraverso la presenza negli stabilimenti di personale sanitario e sanitario-ausiliario dipendente delle unità sanitarie locali stesse.

ART. 10.

Il presidente del comitato di liquidazione e trasferimento verifica sulla base delle richieste presentate dall'EFIM, dallo IRI e dall'ENI le possibilità di trasferimento del personale in servizio presso il disciolto EAGAT agli enti medesimi.

Al predetto personale si applica, dalla data di trasferimento, il contratto di lavoro della società di destinazione.

Il personale in servizio presso le aziende termali trasferite alle regioni, nonché quello eventualmente non assorbito ai sensi del precedente comma, è trasferito alle nuove gestioni costituite dalle medesime regioni in corrispondente posizione funzionale, sulla base delle normative regionali di cui all'articolo 9 della presente legge.

Al personale di cui ai precedenti commi si applica l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai fini dell'opzione per la posizione assicurativa in atto.

TABELLA ALLEGATA

SOCIETÀ GIÀ INQUADRATE NELL'EAGAT DA TRASFERIRE
ALLE REGIONI ED ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO*Alla regione Piemonte:*

Terme di Acqui spa - Acqui Terme (Alessandria).

Alla regione Lombardia:

Terme di Salice spa - Salice Terme (Pavia).

Alla provincia autonoma di Bolzano:

Società azionaria lavorazione valorizzazione acque radioattive (SALVAR) spa - Merano (Bolzano).

Alla regione Veneto:

Fonti della Salute di Recoaro spa - Recoaro Terme (Vicenza).

Alla regione Emilia-Romagna:

Terme di Castrocaro spa - Castrocaro Terme (Forlì);

Terme di Salsomaggiore spa - Salsomaggiore (Parma).

Alla regione Toscana:

Terme di Casciana spa - Casciana Terme (Pisa);

Terme di Chianciano spa - Via Crescenzo 48, Roma;

Terme di Montecatini spa - Via Margutta 19, Roma.

Alla regione Campania:

Società napoletana per le terme di Agnano spa - Agnano Terme (Napoli);

Società immobiliare nuove terme di Castellammare di Stabia spa - Castellammare di Stabia (Napoli);

Spa Terme Stabiane - Castellammare di Stabia (Napoli);

Società valorizzazione idroterapia radioattività Ischia - Lacco VIRIL spa - Via Veneto 74, Roma;

Alla regione Puglia:

Terme di Santa Cesarea spa - Santa Cesarea Terme (Lecce).

Alla regione Calabria:

Terme Sibarite spa - Cassano Jonio (Cosenza).